

ASST Melegnano e della Martesana  
Via Pandina 1, cap 20070 MILANO  
C.F./P. IVA 09320650964



**Contratto di affidamento della fornitura e installazione di n. 1 poligrafo combinato, comprensiva di garanzia Full-Risk per 24 mesi occorrente alla U.O. di radiologia del P.O. di Vizzolo Predabissi.**

**CIG 9069978E9C**

**TRA:**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico Siemens Healthcare S.r.l. di Milano, Via Vipiteno, 4 -. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04785851009/12268050155, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona dei Procuratori, Dott. Raffaele Rufolo, nato a Napoli l' 11/12/1983 Codice Fiscale RFLRFL83T11F839N e dal Dott. Marcelo Zaniboni Carnero, nato a San Paolo (Brasile) , il 17/10/1983 C.F. ZNBMCL83R17Z602B , domiciliati per la loro carica presso la sede della Società che rappresenta; in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

**PREMESSO CHE:**

- a fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente di cui alla deliberazione n. 541 del 20/05/2022, con cui l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'affidamento della procedura indetta ai sensi dell' Art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 della fornitura e installazione di n. 1 poligrafo combinato, comprensiva di garanzia Full-Risk per 24 mesi, per un importo complessivo di € 65.400,00 Iva esclusa pari ad € 79.788,00 Iva 22% inclusa;
- il presente rapporto contrattuale è disciplinato secondo le modalità e le disposizioni di cui agli atti della procedura di gara, nonché ai relativi allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'ASST Melegnano e della Martesana la fornitura e installazione di n. 1 poligrafo combinato comprensiva di garanzia Full-Risk per 24 mesi, occorrente all'U.O. di radiologia del P.O. di Vizzolo Predabissi così come riportato nei documenti di gara, a cui si fa espresso rinvio.

L'oggetto del contratto comprende:

- L'apparecchiatura deve essere nuova di fabbrica, di ultima generazione e dotata di tutti i cavi e gli accessori necessari per il sicuro e corretto funzionamento.
- Fornitura di apparecchiature nuove di fabbrica, di ultima generazione e dotate di tutti i cavi e gli accessori necessari per il corretto funzionamento, comprensive di trasporto dell'apparecchiatura, installazione, collaudo e messa in funzione, completa di ogni cavo e dispositivo/accessorio necessario per il sicuro e corretto funzionamento e di tutte le modalità operative richieste, altresì di tutto quanto necessario e funzionale, eventualmente non espressamente menzionato all'interno del presente documento, alla installazione e al funzionamento a regola d'arte della strumentazione fornita, decorrente dal collaudo dell'apparecchiatura nei termini meglio precisati più avanti;
- Servizio di manutenzione Full Risk (comprensivo della fornitura di tutte le parti di ricambio), decorrente dal collaudo dell'apparecchiatura nei termini meglio precisati più in seguito;
- Training del personale addetto alla gestione inerente le modalità di funzionamento e di utilizzo del sistema e le attività di manutenzione a carico dell'utilizzatore;
- Eventuali aggiornamenti del programma e/o degli strumenti.

### **Art. 2 – Condizioni generali**

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguito nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto.

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione delle forniture riportate nella docu-

mentazione prodotta in sede di gara nel particolare secondo quanto previsto dai seguenti articoli, a cui si fa espresso e integrale rinvio:

Art. 2 – Caratteristiche Tecniche

Art. 2.1 – Servizio di manutenzione

Art. 2.2 – Aggiornamento tecnologico

**Art. 3 – Durata del contratto**

Il contratto avrà una durata di 24 mesi, corrispondente al periodo di garanzia delle apparecchiature a decorrere dal collaudo delle apparecchiature.

**Art. 4 – Cauzione definitiva**

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 2.616,00, di importo ridotto del 50% + 20% in considerazione del possesso delle certificazioni ISO9001:2015 e ISO 14001:2015, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata da BNL Gruppo BNP Paribas, polizza n. 09470000002228, a cui si fa espresso rinvio.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

**Art. 5 – Consegna, installazione, collaudo dell'apparecchiatura, installazione e formazione**

La consegna e collaudo del dispositivo oggetto del presente appalto dovrà avvenire, salvo proroga concordata con l'azienda, entro i 30 (trenta) giorni calendario dal ricevimento dell'ordine.

La consegna e l'installazione dell'apparecchiatura dovranno essere concordate preventivamente con l'U.O.S. Ingegneria Clinica. L'operatore economico dovrà provvedere a comunicare la data di installazione con preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Successivamente verrà concordata la data del collaudo/verifica di conformità, nonché la data della formazione del personale.

Il collaudo dovrà essere eseguito alla presenza del Responsabile di Unità Operativa di destinazione o suo delegato e da un referente dell'U.O.S. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti.

Nella fase di installazione l'operatore economico dovrà fornire gratuitamente tutto il materiale che si renderà necessario per la messa a punto, il corretto funzionamento e il collaudo dell'apparecchiatura.

Al momento del collaudo l'operatore economico dovrà fornire:

- almeno n. 2 manuali d'uso di manutenzione (1 cartaceo e 1 elettronico) redatti in lingua italiana;

- copia delle schede “check list” relative alle attività previste nel piano di manutenzione, in conformità con quanto descritto nel manuale tecnico e/o dichiarato dal Costruttore, (allegare copia della sezione riguardante le check list di controllo);

L'utilizzo dell'apparecchiatura è subordinato all'esito positivo dei controlli tecnici (a titolo indicativo: verifiche di sicurezza, verifiche prestazionali, controllo della documentazione) e della verifica di conformità della fornitura, oltre che alla formazione del personale utilizzatore (come previsto dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.). La chiusura del processo di verifica di conformità include la consegna di tutta la documentazione richiesta, e al termine del collaudo verrà redatto apposito verbale.

Il contratto decorrerà dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo.

È vietato consegnare direttamente all'Unità Operativa destinataria della fornitura in argomento dispositivi che non siano stati precedentemente autorizzati e collaudati dall'U.O.S. Ingegneria Clinica dell'ASST. È altresì fatto divieto di attivare ed utilizzare dispositivi che non siano stati precedentemente collaudati.

Nel caso di esito negativo del collaudo, l'operatore economico è tenuto a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatogli, all'eliminazione di ogni difetto e/o mal funzionamento riscontrato.

Si puntualizza che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette, l'operatore economico rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

L'installazione sarà a carico dell'aggiudicatario. In fase di installazione, e successivamente se richiesto dalla ASST, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

In fase di installazione, e successivamente se richiesto dalla ASST, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

- Modalità di utilizzo del sistema
- Attività di manutenzione a carico dell'utilizzatore

Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato dall'ASST in fase di formazione.

#### **Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore di Esecuzione del Contratto**

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Stigliano, Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è l'Ing. Angelo Arcolini, in servizio all'U.O.S. Ingegneria Clinica della ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 7 - Sistema dei controlli sulla corretta esecuzione del contratto**

Le forniture erogate saranno verificate e controllate dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello quali/quantitativo ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, e/o suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

### **Art. 8 – Corrispettivi, Fatturazione e pagamenti**

L'ASST Melegnano e della Martesana riconoscerà all'operatore economico contraente gli importi indicati nell'offerta presentata in sede di procedura e in particolare l'importo riconducibile al prezzo della fornitura dell'apparecchiatura ordinata.

Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la fornitura chiavi in mano e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento.

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte dell'U.O.C. competente, secondo il dettaglio di voci di seguito indicato:

-corrispettivo inerente all'apparecchiatura (tariffa unitaria offerta).

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

Il pagamento della fattura è subordinato a:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) (NSO)
2. Data e Numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura)
3. Codice di Identificazione della Gara (CIG)
4. Conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari,



5. Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.
6. Totale documento
7. Codice fiscale del cedente
8. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto del contratto ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	<b><i>Uff_eFatturaPA</i></b>
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod. Fisc. servizio di F.E. 09320650964

Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
---------------	--

### Art. 9 – Penalità

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni illustrate nel presente Documento e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara.

Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura e servizio contrattualmente sancite, l'ASST procederà all'applicazione delle seguenti penali, calcolate sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto.

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Ritardo nell'installazione e nel collaudo (collaudo con esito negativo)	€ 100,00	Per ogni giorno solare lavorativo superiore ai termini previsti dal presente DUP (30 giorni solari dalla data di consegna) per l'installazione ed il definitivo collaudo con esito negativo e fino al giorno del superamento del collaudo con esito positivo
<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK</b>		
Tempo di intervento	€ 100,00	Per ogni ora solare lavorativo di ritardo nell'intervento
Ritardo nella fornitura apparecchiatura sostitutiva prevista in caso di fermo macchina	€ 200,00	Per ogni giorno solare lavorativo di ritardo nella fornitura dell'apparecchiatura sostitutiva eccedente il tempo massimo per la risoluzione guasto per più di un giorno, come previsto in capitolato.

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'Azienda appaltante, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento.

L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## **Art. 10 – Recesso unilaterale**

### **10.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante**

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dare continuità allo stesso, con un preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **10.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente**

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **10.3. Convenzioni Centralizzate**

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso nella fattispecie sopra indicate il corrispettivo dovuto dall'ASST è calcolato nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, art. 109, D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 11 – Risoluzione del contratto**

### **11.1. Clausola risolutiva espressa**

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- b) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- c) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- d) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
- e) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- f) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- g) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- h) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

### 11.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente art. e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art., provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere



Contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 1 poligrafo combinato

dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

#### **Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive**

La società è obbligata ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nella L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

In particolare in conformità al previsto dall'art. 3, L. 13/10/2010, n. 136, la Società s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario/~~postale~~,

a) **ISTITUTO Intesa SanPaolo S.p.A.**

- AGENZIA di Via Ripamonti n. 166 – 20141 Milano
- C/C n° 100000003772
- IBAN: IT 25 M 03069 09567 100000003772

b) **ISTITUTO Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**

- AGENZIA di Via varesina n. 47 – 20156 Milano
- C/C n° 00000002042
- IBAN: IT 36 F 01005 01660 000000002042

, dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Si precisa che codesta Amministrazione dovrà eseguire i pagamenti dei corrispettivi previsti da ciascun contratto sul conto corrente indicato alla precedente **lett. a) aperto presso Intesa San Paolo S.p.A.**, i cui estremi saranno riportati sulle fatture.

Le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate:

nome Roberta Cognome Busticchi  
codice fiscale BSTRRT73P57E463R  
data di nascita 17 settembre 1973 Luogo di nascita La Spezia (SP)  
residenza Milano Prov. (MI) indirizzo VIALE PREMUDA 32  
carica Presidente, Amministratore Delegato, Legale Rappresentante nominata il 19 gennaio 2022  
fino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2024

nome Kleber Cognome Douvletis  
codice fiscale DVLKBR71C28Z602S  
data di nascita 28 marzo 1971 Luogo di nascita San Paolo (Brasile)  
residenza Milano Prov. (MI) indirizzo VIA AMBROGIO SPINOLA 8C INT n. 16  
carica Consigliere Delegato e Direttore Amministrativo nominato il 19 gennaio 2022  
fino ad approvazione del bilancio al 30 settembre 2024

nome Franco Willi Cognome Carlin  
codice fiscale CRLFNC68L31F205C  
data di nascita 31 luglio 1968 Luogo di nascita Milano Prov. MI  
residenza Milano Prov. (MI) indirizzo Via Taccioli n. 14  
nominato con procura del 29 aprile 2022 Rep n. 1427/849 Racc  
fino a revoca

nome Marco Cognome Spalla  
codice fiscale SPLMRC74H28F205F  
data di nascita 28 giugno 1974 Luogo di nascita Milano Prov. MI  
residenza Milano Prov. (MI) indirizzo Via Donna Prassede n. 6  
nominato con procura del 29 aprile 2022 Rep n. 1425/847 Racc  
fino a revoca

nome Marcelo Cognome Zaniboni Carnero  
codice fiscale ZNBMCL83R17Z602B  
data di nascita 17 ottobre 1983 Luogo di nascita San Paolo (BRASILE)  
residenza Milano Prov. (MI) indirizzo Via Olgettina n. 65  
nominato con procura del 29 aprile 2022 Rep n. 1423/845 Racc  
fino a revoca

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'ASST entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

L'inadempimento degli obblighi da parte della società in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

#### **Art.14 - Controversie**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere

nella fase di esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

**Art. 15 – Trattamento dei dati personali – obblighi di riservatezza e Reg Eu 2016/679**

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

**Art. 16 Spese di contratto, di registro ed accessorie**

Sono a carico della ditta fornitrice i bolli delle quietanze, l'imposta di bollo relativa al presente contratto, nonché le eventuali spese di registrazione da effettuarsi.

Per quanto non disposto dal presente atto valgono le disposizioni contenute negli atti di gara promossa dalla ASST Melegnano e della Martesana nonché le norme in materia contrattuale del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 9/14, il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

ASST Melegnano e della Martesana

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Laurelli)

Società Siemens Healthcare S.r.l.

I Procuratori

(Raffaele Rufolo e Marcelo Zaniboni Carnero )

Firmato digitalmente da:

MARCELO ZANIBONI CARNERO

Firmato il 16/06/2022 12:42

Seriale Certificato: 24214036

Valido dal 21/05/2022 al 21/05/2025

InfoCert Firma Qualificata 2

*Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.*

Firmato digitalmente da:

RAFFAELE RUFOLO

Firmato il 16/06/2022 12:45

Seriale Certificato: 24244573

Valido dal 26/05/2022 al 26/05/2025

InfoCert Firma Qualificata 2

*Il presente contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 1 poligrafo combinato*